



COMUNE DI CANELLI

Provincia di Asti

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 21

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016 TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette** del mese di **Aprile**, alle ore **19:30** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. BAGNULO FRANCA	SI	10. DE LAGO ELENA	SI
2. BALESTRIERI FRANCESCA	SI	11. GABUSI MARCO	SI
3. BARBERO ALBERTO	SI	12. GAI ALDO	SI
4. BASSO RAFFAELLA	SI	13. GANDOLFO PAOLO	SI
5. BEDINO SIMONA	SI	14. MARANGONI LUCA	SI
6. BOCCHINO GIOVANNI	SI	15. MASSARI CLAUDIA	SI
7. CECCONATO FIRMINO	SI	16. MERLINO PIERCARLO	SI
8. CORINO ANGELICA	SI	17. NEGRO ALESSANDRO	SI
9. D'ASSARO ANTONIO	SI		

TOTALE PRESENZE 17

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.

Il Presidente Signor MERLINO PIERCARLO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore Marangoni riferisce quanto segue:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68 e con D.L. 09/06/2014 n. 88, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES) ;

VISTA la Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 e considerato il blocco degli aumenti dei tributi locali dettato dal comma 26;

DATO ATTO che il comma 14 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e le modifiche incidono sulla disciplina Tasi dettata dalla Legge n. 147/13; in particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639 elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1 A8 e A9. Con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della tasi e viene precisato che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni di lusso;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22/04/2015 e successive modificazioni e integrazioni;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

CONSIDERATI i seguenti servizi indivisibili, individuati ai sensi dell'art. 3 parte quarta del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Pubblica sicurezza e protezione civile	€ 664.583,05
Servizi cimiteriali	€ 93.133,50
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 55.344,87
Servizi socio- assistenziali (fondo sociale)	€ 467.738,52
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica	€ 323.077,62
Servizi connessi a viabilità e circolazione	€ 645.769,96

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 e considerato il blocco degli aumenti dei tributi locali dettato dal comma 26;

L'Assessore propone di deliberare in merito.

Dato atto che il Presidente, con unanime consenso del Consiglio, dispone la discussione della proposta in questione congiuntamente a tutti i punti all'ordine del giorno relativi al Bilancio di Previsione 2016 (punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 dell'O.d.G.) e dichiara aperta la discussione: omissis giusta registrazione seduta depositata agli atti.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli sul presente atto ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del regolamento sui controlli interni (All. "A" e "B");

VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti:

PRESENTI:	n. 17
VOTANTI:	n. 12
FAVOREVOLI:	n. 12
CONTRARI:	n. --
ASTENUTI:	n. 5 (Bedino, De Lago, Negro, Barbero, D'Assaro)

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di determinare, per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016, le seguenti aliquote:

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2‰ (aliquota max IMU 6‰ – aliquota IMU applicata 4‰)
Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale	2‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 8,3‰)
Aree fabbricabili	1‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 8,8‰)
Fabbricati D (esclusi i D5)	2‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 8,3‰)
Fabbricati D5	2‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 8,6‰)
Fabbricati utilizzati per l'esercizio di commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita	2‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 8,6‰)
Fabbricati rurali strumentali	1‰ (non assoggettati a IMU)

- 3) Di dare atto che i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sia dal possessore, che dall'utilizzatore, sono interamente esclusi dalla TASI;
- 4) Di dare atto che la base imponibile della TASI, nel caso in cui gli immobili vengano dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, sia ridotta del 50% come riflesso dell'IMU;
- 5) Di dare atto che per i fabbricati rurali strumentali, già esenti IMU, l'aliquota non può superare l'1 per mille;
- 6) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. L'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- 7) Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare ed il fabbricato non sia occupato a titolo di abitazione principale, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 8) Di individuare, ai sensi dell'articolo 3 Parte Quarta del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Pubblica sicurezza e protezione civile	€ 664.583,05
Servizi cimiteriali	€ 93.133,50
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 55.344,87
Servizi socio- assistenziali (fondo sociale)	€ 467738,52
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica	€ 323.077,62
Servizi connessi a viabilità e circolazione	€ 645.769,96

- 9) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 10) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 29.04.2014 e s.m.i.;
- 11) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; dall'anno 2016 il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, come previsto dall'art. 1 comma 10 lettera "e" della Legge 208/2015. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

PRESENTI:	n. 17
VOTANTI:	n. 12
FAVOREVOLI:	n. 12
CONTRARI:	n. --
ASTENUTI:	n. 5 (Bedino, De Lago, Negro, Barbero, D'Assaro)

DICHIARA

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2016.
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MERLINO PIERCARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03 maggio 2016 al 18 maggio 2016, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì _____

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27 aprile 2016:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

Canelli, lì 03/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
